

IGI

Istituto Grandi Infrastrutture

Roma, 6 maggio 2014

Convegno

**Contratti Pubblici:
inizia il viaggio all'interno delle Direttive**

«Partenariati per l'innovazione».

Avv. Rosalba Cori



I Partenariati per l'innovazione. Natura giuridica e definizione

Cosa sono i Partenariati per l'innovazione? (1/2)

**Procedure di aggiudicazione
degli appalti pubblici**

**(Direttiva 2014/24/UE, art. 26;
Direttiva 2014/25/UE, art. 44)**

Gli Stati membri *prevedono* la possibilità per le A.A. di ricorrere:

1. Procedure aperte
2. Procedure ristrette
3. **Partenariati per l'innovazione**
4. **Procedura competitiva con negoziazione**
5. Dialogo competitivo

Gli Stati membri *possono prevedere* che le A.A. ricorrano a:

6. Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

I Partenariati per l'innovazione. Natura giuridica e definizione

Cosa sono i Partenariati per l'innovazione? (2/2)

Definizione

(Direttiva
2014/24/UE)

Sono una **nuova procedura di appalto specifica** a cui le A.A. possono ricorrere (Considerando 49 Direttiva):

- “Se l'esigenza di **sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi** e di **acquistare successivamente** le forniture, i servizi o i lavori che ne risultano non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato [...]».
- Questa procedura specifica dovrebbe consentire alle A.A. di istituire un **partenariato per l'innovazione a lungo termine** per lo sviluppo e il successivo acquisto di **prodotti, servizi o lavori caratterizzati da novità e innovazione**, a condizione che tale prodotto o servizio possa essere fornito o tali lavori possano essere effettuati nel rispetto dei livelli di prestazione e dei costi concordati, **senza bisogno di una procedura d'appalto distinta per l'acquisto**.
- Il partenariato per l'innovazione dovrebbe basarsi sulle **norme procedurali applicabili alla procedura competitiva con negoziazione (procedura flessibili)**.

I Partenariati per l'innovazione. Processo legislativo (1/4)

Perché una nuova
procedura di
aggiudicazione degli
appalti pubblici?

LIBRO VERDE
COM(2011) 15
Paragrafo 4.3.
Innovazione

Insufficienza istituti
delle vigenti direttive
per l'affidamento di
appalti innovativi

**APPALTI PRE-
COMMERCIALI**
[COM(2007) 799 del
14.12.2007]
Non rientrano
nell'ambito di
applicazione delle
Direttive appalti.

I CONCORSI DI PROGETTAZIONE consentono alle A.A. di acquistare progetti in settori quali l'architettura, l'ingegneria o l'elaborazione dei dati: nell'ambito della procedura, ai **partecipanti** si chiede di presentare progetti al di fuori del quadro del capitolato d'oneri; **sono quindi liberi di presentare idee innovative che potrebbero essere utilizzate in una futura procedura di appalto.**

IL DIALOGO COMPETITIVO le A.A. possono **aprire un dialogo** con i candidati **per individuare e definire gli strumenti più adatti a soddisfare le esigenze dell'A.A.** Ai partecipanti si chiede di proporre idee e soluzioni che vengono discusse con le A.A. L'obiettivo delle vigenti norme UE in materia di appalti pubblici è di tutelare le soluzioni innovative, benché non facciano parte dei diritti di proprietà intellettuale.

APPALTO PRE-COMMERCIALE ossia **l'appalto di servizi di ricerca e sviluppo** per lo sviluppo di nuove soluzioni non ancora disponibili sul mercato, al fine di acquistare il prodotto o il servizio finale mediante una normale procedura di appalto pubblico in una fase successiva. Tale approccio consente alle A.P. di condividere con i fornitori i rischi e i benefici della progettazione, della realizzazione di prototipi e della sperimentazione su un volume limitato di nuovi prodotti e servizi, **senza comportare aiuti di Stato.**

I Partenariati per l'innovazione. Processo legislativo

Perchè una nuova procedura di aggiudicazione degli appalti pubblici? (2/4)

**COMUNICAZIONE
DELLA COMMISSIONE
EUROPA 2020
[COM(2010)2020 del
03.03.2010]**




Gli appalti pubblici svolgono un ruolo fondamentale nella strategia Europa 2020 - per una **crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva** - costituendo uno degli **strumenti basati sul mercato** necessari alla realizzazione dei suoi obiettivi.

**LIBRO VERDE
sulla
modernizzazione
della politica dell'UE
in materia di appalti
pubblici.
[COM(2011) 15 del
27.01.2011]**



Evidenzia come in Europa soltanto una quota molto bassa degli appalti pubblici mira a promuovere l'innovazione. Di conseguenza **ulteriori misure** potrebbero aiutare le A.A. a migliorare le prestazioni e a **promuovere e conseguire il vero obiettivo dell'innovazione.**



**PROPOSTA DI
DIRETTIVA
sugli appalti pubblici
Considerando 17
[COM(2011)896 del
20.12.2011]**



Occorre prevedere una **specifica procedura di appalto** che consenta alle A.A. di **istituire un partenariato per l'innovazione a lungo termine** per lo **sviluppo e il successivo acquisto** di nuovi prodotti servizi o lavori caratterizzati da **novità e innovazione.**

I Partenariati per l'innovazione. Processo legislativo (3/4)

OBIETTIVO: conseguire l'innovazione attraverso gli appalti pubblici

**Direttive
2014/24/UE, art. 31;
e
2014/25/UE, art. 49**

**PARTENARIATI
PER
L'INNOVAZIONE**

Considerando 47 Direttiva appalti

[...] L'acquisto di prodotti, lavori e servizi innovativi svolge un ruolo fondamentale per migliorare **l'efficienza e la qualità dei servizi pubblici** e nello stesso tempo affrontare le principali sfide a valenza sociale.

Ciò contribuisce a **ottenere un rapporto più vantaggioso qualità/prezzo** nonché maggiori **benefici economici, ambientali e per la società** attraverso la generazione di nuove idee e la loro traduzione in prodotti e servizi innovativi, promuovendo in tal modo una crescita economica sostenibile.

Partenariati per l'innovazione: hanno la natura di **procedura ristretta** che utilizza **fasi negoziali successive** (procedura flessibile - competitiva con negoziazione) che consente di **sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi** non disponibili sul mercato **e di acquistarli successivamente**, senza bisogno di una procedura di gara distinta per l'acquisto.

I Partenariati per l'innovazione. Processo legislativo (4/4)

Considerando 49 Direttiva appalti

[...] Riguardo a **progetti innovativi di grandi dimensioni** o a **progetti di entità minore**, il partenariato per l'innovazione dovrebbe essere strutturato in modo da poter creare la necessaria domanda di mercato che sia in grado di **incentivare lo sviluppo di una soluzione innovativa senza precludere l'accesso al mercato stesso (penultimo periodo)**.

Le A.A. non dovrebbero pertanto ricorrere ai partenariati per l'innovazione in modo da ostacolare, limitare o distorcere la concorrenza. In determinati casi la **creazione di partenariati per l'innovazione con diversi partner** potrebbe contribuire ad evitare tali effetti (**ultimo periodo**).

**Direttive
2014/24/UE, art. 31;
e
2014/25/UE, art. 49**

**PARTENARIATI
PER
L'INNOVAZIONE**

Esigenza di: a) **prevedere procedure flessibili** ma eque e non discriminatorie;

b) **ponderare** i possibili vantaggi derivanti da una maggiore flessibilità e dalla potenziale semplificazione con i maggiori rischi di favoritismi.

I Partenariati per l'innovazione. Procedura (1/12)

**Partenariati per
l'innovazione**
[Direttiva 2014/24/UE,
art. 31].

Procedura di gara

*L'iter di gara è assimilabile ad una **procedura ristretta con negoziazione**.*

Si possono individuare **due fasi principali**:

1) Pubblicazione della documentazione di gara per la selezione qualitativa degli operatori economici che devono presentare progetti di ricerca e di innovazione.

2) Negoziazione.

Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in **fasi successive** per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara.

Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, **l'A.A. indica se si avvarrà di tale opzione.**

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

1) Pubblicazione della documentazione di gara (1/4)

□ Nei partenariati per l'innovazione **qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione** in risposta al bando di gara, presentando le informazioni richieste dall'A.A. **per la selezione qualitativa.**

□ Nei documenti di gara l'A.A.:

i) **identifica l'esigenza** di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato.

ii) Indica quali elementi della descrizione definiscono i **requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare.** Le **informazioni** fornite sono **sufficientemente precise** per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e **decidere se chiedere di partecipare alla procedura.**

□ L'A.A. può decidere di **instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner** che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.

**Pubblicazione
documenti di gara**

**[Direttiva 2014/24/UE,
art. 31].**

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

1) Pubblicazione della documentazione di gara (2/4).

❑ Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di **trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara.**

❑ **Soltanto gli operatori economici invitati** dalle A.A. in seguito alla valutazione delle informazioni fornite **possono partecipare alla procedura.**

❑ Le A.A. possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura in conformità **dell'art. 65.** ↓

[Le A.A. indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, **il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.**

Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e **nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati è tre.** In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza (art. 65 p. **29**)

Pubblicazione documenti di gara

[Direttiva 2014/24/UE, art. 31].

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

1) Pubblicazione della documentazione di gara e selezione dei candidati (3/4).

- ❑ Nel selezionare i candidati, le A.A. applicano in **particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo** e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.
- ❑ Soltanto gli operatori economici invitati dalle A.A. in seguito alla **valutazione delle informazioni richieste** potranno presentare **progetti di ricerca e di innovazione** al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'A.A., che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.
- ❑ Nei documenti di gara l'A.A. definisce il regime applicabile ai **diritti di proprietà intellettuale**.

Selezione dei candidati

[Direttiva 2014/24/UE, art. 31].



Nel caso di un partenariato per l'innovazione con **più partner**, l'A.A. non rivela agli altri partner le **soluzioni proposte o altre informazioni riservate** comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche. (**art. 31, par. 6**)

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

1) Pubblicazione della documentazione di gara e VARIANTI (4/4) .

□ Considerando 48 Direttiva (relativo ai partenariati per l'innovazione) è previsto che:

Considerata l'importanza dell'innovazione, occorre incoraggiare le A.A. a consentire **varianti** quanto più spesso possibile. Occorre pertanto attirare l'attenzione di tali autorità sulla necessità di **definire i requisiti minimi che le varianti devono soddisfare** prima di indicare che possono essere presentate varianti.

Nel bando di gara, le A.A. possono decidere di **autorizzare gli offerenti a presentare varianti**. In tal caso, si potrebbero offrire beni o servizi che non corrispondono a quelli definiti dall'A.A., ma che soddisfano i requisiti tecnici minimi contenuti nel bando. La possibilità di presentare offerte che differiscano dalle specifiche tecniche inizialmente definite dalle A.A. **incoraggia gli operatori economici a proporre un maggior numero di servizi o prodotti innovativi**, e quindi **stimola la ricerca nel settore delle nuove tecnologie**, consentendo agli utenti di **sfruttare il progresso tecnologico** (*Libro verde, cit. p. 49*).

**Pubblicazione
documenti di gara**

[Direttiva 2014/24/UE,
art. 31].

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

Negoziare Peculiarità

[Direttiva 2014/24/UE,
art. 31, par. 2].

2) Negoziazione (1/4) - PECULIARITÀ DEL PpI

- ❑ Il PpI punta a *sviluppare* prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo *acquisto* delle forniture, servizi o lavori che ne risultano (**contratti complessi**), a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le A.A. e i partecipanti (art. 31, par. 2, secondo periodo Direttiva) (**elementi di rischio per i partecipanti**).
- ❑ Il PpI è **strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione**, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori.
- ❑ Il PpI **fissa obiettivi intermedi** che le parti devono raggiungere e **prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate**.
- ❑ In base a questi obiettivi, l'A.A. può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene (**ruolo rilevante della PA**).

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

2) Negoziazione (2/4)

- ❑ Le **A.A. negoziano con gli offerenti** le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, **per migliorarne il contenuto.**
- ❑ I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
- ❑ Nel corso delle negoziazioni le A.A. garantiscono **la parità di trattamento** fra tutti gli offerenti. *A tal fine, esse non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri.*
- ❑ Esse **informano per iscritto tutti gli offerenti** le cui offerte non sono state escluse **delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara.** A seguito di tali modifiche, le A.A. concedono agli offerenti un **tempo sufficiente per modificare e ripresentare**, ove opportuno, **le offerte modificate** (art. 31, par. 3 e 4).

Negoziazione

[Direttiva 2014/24/UE,
art. 31].



I Partenariati per l'innovazione. Procedura

2) Negoziazione (3/4)

- ❑ **Le A.A. non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate** comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni **senza l'accordo di quest'ultimo**. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla comunicazione di informazioni specifiche espressamente indicate. ↓

Esigenza di tutelare le informazioni e soluzioni innovative, benché non facciano parte dei diritti di proprietà intellettuale.

- ❑ **Le negoziazioni** nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione **possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare** applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara.

Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, **l'A.A. indica se si avvarrà di tale opzione.**

Negoziazione

[Direttiva 2014/24/UE,
art. 31].

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

2) Negoziazione (procedura competitiva con negoziazione) (4/4) - Considerando 49 della Direttiva

Il partenariato per l'innovazione dovrebbe basarsi sulle norme procedurali applicabili alla **procedura competitiva con negoziazione**.



Rispetto **dei principi di parità di trattamento e di trasparenza**. In particolare:

Negoziazione

[Direttiva
2014/24/UE, art.
31].



- le A.A. devono indicare preventivamente i **requisiti minimi** che caratterizzano l'appalto, da non modificare nel corso delle negoziazioni;
- **i criteri di aggiudicazione e la loro ponderazione devono mantenersi stabili lungo l'intera procedura e non essere oggetto di negoziazione.**
- Le negoziazioni dovrebbero mirare a **migliorare le offerte** in modo da permettere alle A.A. di acquistare lavori, forniture e servizi adeguati alle loro esigenze specifiche.
- **Le negoziazioni possono riguardare tutte le caratteristiche dei lavori, delle forniture e dei servizi**, fra cui ad esempio **qualità, quantità, clausole commerciali e aspetti sociali, ambientali e innovativi**, se e in quanto non costituiscano requisiti minimi (Considerando 45).

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

Iter procedurale

[Direttiva
2014/24/UE, art.
31].

SINTESI ITER PROCEDURALE

- **Pubblicazione bando e documenti di gara**
- Possibilità di instaurare il Partenariato con uno o con più partner
- **Termine domande di partecipazione: 30 giorni**
- Solo gli operatori economici invitati possono presentare l'offerta
- Possibilità di limitare il numero di candidati
- **Ricezione offerte (progetti di ricerca e di innovazione)**
- **Fase di negoziazione ⇒ offerte successive per migliorare il contenuto**
- Non è possibile negoziare i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione
- Garanzia della parità di trattamento
- **Possibilità fasi successive ed obiettivi intermedi**
- Chiusura della negoziazione ⇒ **individuazione dell'offerta migliore**

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE (1/3)

- ❑ **Gli appalti** relativi ai partenariati per l'innovazione sono **aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo** conformemente all'articolo 67.



**Criterio di
aggiudicazione**

**[Direttiva 2014/24/UE,
art. 31].**

[Le A.A. procedono all'aggiudicazione degli appalti sulla base **dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

L'offerta economicamente più vantaggiosa dal punto di vista dell'A.A. è **individuata sulla base:**

a) **del prezzo o del costo**, seguendo un approccio **costo/efficacia, quale il costo del ciclo di vita** (ex art. 68 Direttiva) e

b) *può includere* il **miglior rapporto qualità/prezzo** (art. 67, par. 1 - 2)].

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

**Criterio di
aggiudicazione:
miglior rapporto
qualità/prezzo**

[Direttiva
2014/24/UE, art. 31].

❑ Il **miglior rapporto qualità/prezzo**, valutato sulla base di **criteri**, quali gli **aspetti qualitativi, ambientali e/o sociali**, connessi all'oggetto dell'appalto pubblico in questione. Tra tali criteri possono rientrare ad esempio:

a) **la qualità**, che comprende pregio tecnico, caratteristiche estetiche e funzionali, accessibilità, progettazione adeguata per tutti gli utenti, **caratteristiche sociali, ambientali e innovative, e la commercializzazione e relative condizioni;**

b) **organizzazione, qualifiche ed esperienza del personale** incaricato di eseguire l'appalto, qualora la qualità del personale incaricato possa avere un'influenza significativa sul livello dell'esecuzione dell'appalto; o

c) **servizi post-vendita e assistenza tecnica, condizioni di consegna quali data di consegna, processo di consegna e termine di consegna o di esecuzione.**

I Partenariati per l'innovazione. Procedura

**Criterio di
aggiudicazione:
miglior rapporto
qualità/prezzo**

[Direttiva
2014/24/UE].

«L'A.A. precisa nei documenti di gara la **ponderazione relativa che attribuisce a ciascuno dei criteri scelti per determinare l'offerta economicamente più vantaggiosa**, tranne i casi in cui questa sia individuata unicamente in base al prezzo.

Tale ponderazione può essere espressa prevedendo una **forcella** in cui lo scarto tra il minimo e il massimo deve essere adeguato.

Se la ponderazione non è possibile per ragioni obiettive, l'amministrazione aggiudicatrice **indica i criteri in ordine decrescente di importanza** (art. 67 par. 5)».

I Partenariati per l'innovazione e PPP (1/2)

Partenariati per l'innovazione e PPP



Peculiarità del PpI

Il PpI è dunque finalizzato ad affidare contratti complessi, di lunga durata (partenariato a lungo termine) ed innovativi (contratti di PPP) :

- a) è infatti strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione
- b) fissa obiettivi intermedi che le parti devono raggiungere
- c) nei documenti di gara l'A.A. definisce il regime applicabile ai **diritti di proprietà intellettuale**.

L'A.A. assicura che la **struttura del partenariato** e, in particolare, **la durata e il valore delle varie fasi** riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la **sequenza di attività di ricerca e di innovazione** necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato (**flessibilità del PpI per l'affidamento di contratti di PPP**).

Il **valore stimato delle forniture**, dei servizi o dei lavori è proporzionato all'investimento richiesto per il loro sviluppo (art. 31, par. 7).


I Partenariati per l'innovazione e PPP (2/2)

Partenariati per l'innovazione e PPP



PPP : CARATTERISTICHE

[V. Libro Verde della Commissione Europea relativo ai partenariati pubblico-privati ed al diritto comunitario degli appalti pubblici e delle concessioni – COM(2004) 327]

- ❑ La **durata relativamente lunga della collaborazione tra il partner pubblico ed il partner privato** relativamente ai vari aspetti di un progetto da realizzare.
 - ❑ La **modalità di finanziamento del progetto**, garantito da parte del settore privato. Spesso quote di finanziamento pubblico, a volte notevoli, possono aggiungersi ai finanziamenti privati.
 - ❑ Il **ruolo importante dell'operatore economico, che partecipa a varie fasi del progetto**. Il **partner pubblico** si concentra principalmente sulla definizione degli obiettivi da raggiungere in termini di interesse pubblico, di qualità dei servizi offerti, di politica dei prezzi, e garantisce il controllo del rispetto di questi obiettivi.
 - ❑ La **ripartizione dei rischi tra il partner pubblico ed il partner privato**.
- 

I PpI costituiscono una forma di PPP, più precisamente una nuova procedura di gara, speciale e flessibile, per l'affidamento di contratti di appalto (di lavori, servizi o forniture) innovativi, complessi e di lunga durata (contratti di PPP).

I Partenariati per l'innovazione

**Partenariati per
l'innovazione ed
altri istituti simili:
differenze**

- ❑ **PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE:** i Partenariati per l'innovazione si pongono in un rapporto di specialità rispetto ad essa (PPI procedura speciale)
- ❑ **DIALOGO COMPETITIVO:** in questa procedura il dialogo delle A.A. con i candidati è finalizzato ad **individuare e definire gli strumenti più adatti a soddisfare le esigenze dell'A.A.** Ai partecipanti si chiede di proporre idee e soluzioni che vengono discusse con le A.A.
- ❑ **APPALTI PRE-COMMERCIALI:** Non rientrano nell'ambito di applicazione delle Direttive appalti (Cfr. COM(2007) 799 del 14.12.2007). Sono **appalti di soli servizi di ricerca e sviluppo** per lo sviluppo di nuove soluzioni non ancora disponibili sul mercato, al fine di **acquistare il prodotto o il servizio finale mediante una procedura di appalto pubblico successiva.** (v. Considerando 47, secondo par. Direttiva)

I Partenariati per l'innovazione

**Partenariati per
l'innovazione:
recepimento della
nuova procedura**

- ❑ Il **recepimento** è un **obbligo** e non una **facoltà** («*Gli Stati membri prevedono la possibilità per le A.A. di ricorrere a partenariati per l'innovazione come disposto dalla presente direttiva*» (art. 26, par. 3 Direttiva))

Contra per la procedura negoziata senza previa pubblicazione è previsto che: «*Gli Stati membri possono prevedere che le A.A. ricorrano a una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara*» (art. 26, par. 6 Direttiva)

- ❑ Sulle **modalità di recepimento** delle nuove procedure di gara flessibili, caratterizzate dalla negoziazione – partenariati per l'innovazione e procedura competitiva con negoziazione - è auspicabile che esse non siano restrittive.

I Partenariati per l'innovazione



- ❑ I PpI costituiscono una **procedura di gara flessibile ma complessa che attribuisce un più ampio spazio di manovra alle A.A.**
- ❑ **Tali partenariati** potranno produrre risultati utili soltanto se le A.A. si organizzano per disporre **dell'esperienza tecnica, delle conoscenze del mercato** e delle **competenze necessarie** per **negoziare buone condizioni con i fornitori** e condurre negoziati corretti.

Oltre ad una auspicabile **attività di formazione** anche sul campo della P.A. (ad esempio affiancando personale pubblico ai consulenti, ove nominati, nell'attività di negoziazione), sarebbe opportuno, che le A.A., laddove necessario, nominino un **responsabile di progetto** per **assicurare una buona cooperazione tra gli operatori economici e l'A.A. durante la procedura di aggiudicazione** (Cfr. Considerando 42 Direttiva, ultimo periodo).

- ❑ Un buon auspicio e un'ottima sfida per l'attuazione dei Partenariati per l'innovazione nel nostro Paese è rappresentato dal percorso procedurale per **l'affidamento di appalti pre-commerciali** di servizi di ricerca e sviluppo da parte di Regione Lombardia, che è stato individuato, dalla Commissione Europea, come una *best practice* a livello europeo.

Ringraziamenti

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!